

INDICAZIONI UTILI ALL'IMPRESA PER LA COMPILAZIONE DEL CUD 2012 (REDDITI 2011)

La vigente normativa fiscale e le disposizioni date in merito dal Ministero delle finanze trattano espressamente i contributi versati alle Casse Edili e le prestazioni erogate agli iscritti, prevedendo l'esenzione dalla tassazione della quota di contributi che va ad alimentare prestazioni di tipo **sanitario**.

Ai fini della determinazione di tale importo, si informa che, **per l'esercizio 2011**, la quota di contribuzione utilizzata per l'erogazione delle prestazioni a carattere sanitario di cui sopra

È PARI ALLO 0,368%

dell'intera massa salari accertata.

Tale aliquota, applicata all'imponibile Cassa Edile del singolo lavoratore, determina l'importo che dovrà essere indicato al punto 129 del modello CUD 2012 (redditi 2011).

Per opportuno riferimento si riportano di seguito le istruzioni specifiche del Mod. CUD 2012:

*Nel punto **129** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.*

In base a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.

Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi.

Nelle medesime annotazioni (cod. AU) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta

Febbraio 2012

La Cassa Edile